La denuncia dell'Anc sulle difficoltà dei professionisti a causa di un errore interpretativo

Fisco, raffica di avvisi bonari

Irregolare la rateizzazione dell'imposta sostitutiva

DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Raffica di avvisi bonari ai contribuenti che hanno optato per la rateazione dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari. L'Agenzia delle entrate ha contemplato per il tributo in questione, codice 1824, la facoltà di rateizzarne il versamento, decisione a cui le software house si sono uniformate prevedendo la funzione di rateizzazione dell'imposta sostitutiva secondo quanto accade per le imposte relative al modello Unico. Adesso, invece, la scelta della forma rateale pare essere considerata un comportamento sanzionabile equivalente al ritardato versamento. Da qui gli avvisi che stanno raggiungendo moltissimi contribuenti. La denuncia arriva dall'Anc, Associazione nazionale commercialisti, il cui presidente Marco Cuchel sollecita «un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione finanziaria, in grado di mettere fine a questa specifica situazione», e richiama l'attenzione del legislatore «sull'importanza di far sì che tutti i provvedimenti, con particolare riferimento a quelli che interessano la fiscalità, siano improntati alla chiarezza, univocità e certezza». Il problema nasce dal fatto che il fisco è intransigente nei casi in cui il versamento delle imposte sostitutive, in particolare quelle sulle rivalutazioni immobiliari, avviene in più soluzioni all'interno della stessa annualità. In questo caso, infatti, scatta l'avviso bonario, qualificando il versamento in più soluzioni come un vero e proprio ritardato versamento. Al contrario, invece, i software dichiarativi e le società produttrici, stanno giustificando la rateazione che viene effettuate, poiché codice tributo 1824, è la stessa Agenzia delle entrate ad aver attribuito la possibilità del versamento in forma rateale.

Fra due fuochi i professionisti. Dato che gli avvisi bonari recano unicamente sanzioni per ritardato versamento, capita spesso che il contribuente finisca per imputare direttamente al suo consulente la responsabilità dell'errore. Il professionista dal canto suo si ritiene esente da colpa perché è lo stesso software dichiarativo che gli permette di rateizzare l'imposta sostitutiva dovuta, con le stesse modalità con le quali si è rateizzato il saldo o il primo acconto delle imposte dovute sulla base del modello Unico.

Il sistema telematico di controllo e liquidazione dei modelli Unici, inoltre, è impietoso infatti, se trova una discordanza fra la cifra complessiva e l'effettivo versamento, il sistema fa partire in automatico la segnalazione di irregolarità. Segnalazione che calcola la sanzione in misura pari a un decimo di quanto versato per ogni singola rata e che, se non regolarizzata nei trenta giorni successivi, si trasforma in un'iscrizione a ruolo dell'intera sanzione in misura del 30%.

La fonte della questione. Tutto nasce da un errore interpretativo, giacché l'imposta sostitutiva in questione può essere versata in unica soluzione oppure in tre rate annuali. Infatti, il versamento delle imposte sostitutive doveva essere eseguito in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio, ovvero, a libera scelta del contribuente, in tre rate: la prima, con la stessa scadenza di quella del versamento in unica soluzione, la seconda e la terza rispettivamente entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due esercizi successivi. Gli importi da versare, sia per l'imposta sia per gli eventuali interessi, potevano essere oggetto di compensazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel dlgs 241/1997. Secondo l'Agenzia delle entrate (circolare 11/E/2009), la rivalutazione si perfeziona con l'indicazione dei maggiori valori nella dichiarazione dei redditi; di conseguenza, l'eventuale omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta sostitutiva non fa saltare la rivalutazione, ma permette la sola iscrizione a ruolo degli importi, fatta salva la possibilità di beneficiare del ravvedimento nei termini di legge. Semplicemente, consultando il motore di ricerca guidata sull'utilizzo dei codici tributo all'interno del sito delle Entrate, digitando il codice tributo 1824, si ottiene la schermata riprodotta in tabella: «l'importo a debito», si legge nelle istruzioni, «può essere versato in forma rateale». In questo caso, quindi, si spiegano gli avvisi bonari in arrivo mentre si spiegano invece le motivazioni per cui i software hanno consentito la rateazione dell'imposta sostitutiva anche già rateizzata, allo stesso modo delle altre imposte dovute sulla base di Unico.

© Riproduzione riservata

Le istruzioni ufficiali per l'uso dello specifico codice tributo

Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, comma 16, dl 185/2008 – Maggiori valori dei beni – Risoluzione n. 127/E del 25 maggio 2009

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

L'importo a debito può essere versato in forma rateale

Il codice è utilizzabile anche per indicare un importo a credito da compensare

Riferimento normativo: decreto legge 185, del 29/11/2008. Art. 15, Comma 16

FINANZIAMENTI

Stop ai dati forniti dalla fiduciaria

DI VALERIO STROPPA

Niente informazioni dalle fiduciarie sul finanziamento soci. Se la società che ha ricevuto i fondi chiede di conoscere l'identità del fiduciante, al fine di adempiere agli obblighi comunicativi, la fiduciaria dovrà astenersi dal fornire i dati. A meno di non avere un'esplicita autorizzazione da parte del cliente. È quanto chiarisce Assofiduciaria con una nota del 27 settembre 2013. La società istante, quindi, come soggetto finanziatore potrà indicare al fisco il nome della fiduciaria. Sarà quindi l'Agenzia delle entrate a richiedere alla società fiduciaria i dati relativi al fiduciante. Si ricorda che per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate nel 2012 la comunicazione dovrà essere perfezionata entro il 12 dicembre 2013. Tuttavia, a seguito del provvedimento delle Entrate dello scorso 2 agosto, l'obbligo non scatta se l'ammontare complessivo dei versamenti annui è inferiore a 3.600 euro, nonché quando gli apporti sono già noti al fisco (esempio un finanziamento effettuato tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata).



AMUNDI S.A.
Sede sociale: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris – France

Avviso finanziario:
Amundi Patrimoine[1]

Si informano i possessori di quote del Fondo Comune di Investimento (*Fonds Commun de Placement - FCP*) Amundi Patrimoine (Quota C: FR0011199371, Quota O: FR0011553692), della cui gestione è incaricata Amundi, che l'esercizio contabile del predetto FCP viene modificato.

La chiusura contabile di Amundi Patrimoine, pertanto, avverrà d'ora in avanti nell'ultimo giorno di borsa del mese di giugno (e non più nell'ultimo giorno di borsa del mese di novembre).

Di conseguenza, a partire dalla chiusura dell'esercizio che avverrà nell'ultimo giorno di borsa del mese di novembre 2013, la chiusura contabile verrà effettuata nell'ultimo giorno di borsa del mese di giugno.

Inoltre, il periodo di osservazione utilizzato come riferimento per il calcolo della commissione di performance verrà allineato al nuovo esercizio contabile. Il periodo di osservazione in corso, pertanto (che ha avuto inizio con il NAV del 9 novembre 2012), avrà termine con l'ultimo NAV del mese di giugno 2014.

Le modifiche sopra descritte non richiedono alcuna attività specifica da parte degli investitori e non influiscono in alcun modo sulle modalità di gestione dell'OICVM di cui essi detengono le quote.

La documentazione giuridica verrà aggiornata in data 7 ottobre 2013. I documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore ("Key Investor Information Documents" o KIID) di Amundi Patrimoine saranno disponibili sul sito www.amundi.com.

Il prospetto sarà inviato agli investitori dietro semplice richiesta scritta presentata al seguente indirizzo : AMUNDI - 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris.

Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina.

Parigi, il 1 ottobre 2013 | La società di gestione

[1]La commercializzazione della classe (O) non è autorizzata in Italia.